

Decisione n. 4/2026

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente, Estensore
Avv. Guido Lombardo	Componente
Avv. Massimiliano Baldesi Riberto	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Claudia Piccirilli, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 12 marzo 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 10 febbraio 2026 dalla Procura Federale FPI

AVVERSO

la Decisione del Tribunale Federale n. 2/2026 – Procedimento 19/FPI/2025, pubblicata in data 24 gennaio 2026 e notificata il 26 gennaio 2026.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento, la Procura Federale contestava al sig. Fabio Angileri (matr. 54950), tesserato FPI in qualità di Arbitro/Giudice, la violazione degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 11, commi 2 e 6, 12, comma 1 e 14, comma 2 del Regolamento del Settore Arbitri-Giudici, per aver rifiutato di assolvere l'incarico di ufficiale di gara e aver omesso di fornire valida giustificazione o legittimo impedimento in relazione a plurime riunioni pugilistiche tenutesi tra il 2024 e il 2025 nel territorio del Comitato Regionale Lazio. In particolare, veniva contestato al deferito di non aver dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di Arbitro/Giudice in occasione delle riunioni del 27 ottobre 2024, del 9/10 novembre 2024, del 22 dicembre 2024, del 26/27 aprile 2025, del 31 maggio 2025 e del 29 giugno 2025, a fronte di richieste formulate dal Rappresentante del Gruppo Arbitri-Giudici del Comitato Regionale Lazio e veicolate attraverso una *chat* di messaggistica istantanea condivisa tra i componenti del medesimo gruppo.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale erano acquisiti gli scambi di messaggi intercorsi tra i componenti del gruppo, le relazioni del Rappresentante GAG e ulteriori elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento disciplinare. Il deferito, informato della conclusione delle indagini, presentava richiesta di audizione, che si teneva in data 15 ottobre 2025, nel corso della quale lo stesso riconosceva la ricezione delle richieste tramite il canale di messaggistica WhatsApp, evidenziando tuttavia di non essere rimasto inerte rispetto alle richieste ricevute e di aver sempre fornito riscontro, sia pure attraverso le medesime modalità informali utilizzate per le convocazioni.

All'esito della fase istruttoria, la Procura Federale disponeva il deferimento del sig. Angileri innanzi al Tribunale Federale, chiedendo l'affermazione della responsabilità disciplinare del medesimo.

Con provvedimento del Presidente del Tribunale Federale veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 14 gennaio 2026. All'udienza compariva la Procura Federale, che si riportava integralmente all'atto di deferimento, insistendo per l'affermazione della responsabilità disciplinare del deferito. Il sig. Fabio Angileri, pur ritualmente convocato, non compariva né faceva pervenire giustificazioni.

Il Tribunale Federale con Decisione n. 2/2026, rigettava il deferimento, escludendo la sussistenza della responsabilità disciplinare del deferito.

In particolare, il Tribunale fondava la propria pronuncia su tre principali profili:

- sotto il profilo oggettivo, rilevava come le convocazioni non fossero state formulate mediante canali formali, ma esclusivamente tramite messaggi inseriti in una *chat* WhatsApp, ritenuta non idonea a integrare un conferimento ufficiale di incarico;
- sotto il profilo soggettivo, evidenziava che il deferito non era rimasto inerte, avendo comunque manifestato la propria indisponibilità attraverso il medesimo canale utilizzato per le richieste;
- sotto il profilo sistematico, richiamava il principio di prevedibilità dell'illecito disciplinare.

Avverso tale Decisione proponeva reclamo la Procura Federale deducendone l'erroneità sotto diversi e concorrenti profili, ed in particolare:

- (i) per avere il Tribunale Federale escluso la responsabilità disciplinare attribuendo rilievo decisivo alle modalità informali di convocazione, ritenute non idonee a fondare un obbligo giuridicamente esigibile, in contrasto con la previsione regolamentare;
- (ii) per avere erroneamente valutato la condotta del deferito, ritenendo sufficienti le giustificazioni ritenute dalla Procura generiche e inidonee;
- (iii) per avere, infine, fatto improprio richiamo al principio di prevedibilità dell'illecito, ritenendo che la conoscibilità dell'obbligo dipendesse dalle modalità di comunicazione anziché dalla sua diretta fonte regolamentare.

Si costituiva nel presente grado di giudizio il sig. Fabio Angileri, a mezzo del proprio difensore, Avv. Alberto Lupi, depositando Memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

In particolare, la difesa:

- ribadiva la correttezza della Decisione del Tribunale Federale, evidenziando come le comunicazioni a mezzo WhatsApp costituissero meri strumenti di interlocuzione informale e non potessero essere qualificate come canali ufficiali idonei a fondare obblighi disciplinarmente rilevanti;
- allegava, a sostegno di tale assunto, anche una comunicazione del Comitato Regionale Marche, nella quale si afferma espressamente che le comunicazioni trasmesse tramite sistemi di messaggistica istantanea non vengono prese in carico quali istanze ufficiali;
- sottolineava le peculiarità del ruolo degli arbitri di pugilato, evidenziando come l'attività sia svolta senza un compenso stabile e debba conciliarsi con impegni lavorativi e personali, con conseguente necessità di ricorrere, nella prassi, a richieste informali di disponibilità;
- deduceva, inoltre, che il sig. Angileri aveva comunque fornito riscontro alle richieste ricevute, rappresentando, anche al di fuori della *chat*, le proprie difficoltà personali, e che tali circostanze erano note al responsabile del GAG Lazio;
- evidenziava, infine, come le modalità comunicative adottate fossero funzionali proprio a evitare l'insorgenza di responsabilità disciplinari in presenza di indisponibilità preventivamente segnalate.

Con provvedimento presidenziale veniva fissata l'udienza di discussione innanzi alla Corte Federale d'Appello per il giorno 12 marzo 2026.

All'udienza, tenutasi in modalità mista presso la sede della Federazione Pugilistica Italiana, intervenivano: per la Procura Federale, l'Avv. Giovanni Belcastro, Procuratore Federale Aggiunto; il sig. Fabio Angileri, assistito dall'Avv. Alberto Lupi, entrambi collegati da remoto tramite la piattaforma Zoom in uso alla Federazione.

Nel corso della discussione, il Procuratore Federale si riportava integralmente ai motivi di reclamo, evidenziando come il fulcro della vicenda dovesse individuarsi non tanto nelle modalità di convocazione, quanto nell'obbligo, gravante sull'Arbitro/Giudice, di fornire adeguata motivazione dell'eventuale indisponibilità. Sottolineava, in particolare, come – a suo avviso – nel caso di specie tale obbligo non fosse stato assolto, atteso che, nelle comunicazioni intercorse, la motivazione risultava assente ovvero generica. Concludeva, pertanto, insistendo per l'accoglimento del reclamo e per la riforma della decisione impugnata, con applicazione della sanzione della sospensione per giorni 45, come già richiesta in primo grado.

L'Avv. Alberto Lupi, per il deferito, si riportava alla Memoria difensiva depositata, evidenziando come le convocazioni fossero avvenute tramite canali informali e come, in tale contesto, il sig. Angileri avesse

comunque fornito riscontro alle richieste ricevute, rappresentando le proprie difficoltà direttamente al responsabile del GAG Lazio.

Il sig. Angileri, interpellato dal Collegio, dichiarava che, nel periodo contestato, i rifiuti erano stati sei e che, nel corso del 2025, aveva comunque prestato attività arbitrale in alcune manifestazioni. Precisava, inoltre, che, a suo avviso, le convocazioni avrebbero dovuto essere formalizzate tramite posta elettronica ordinaria, secondo prassi già adottate in precedenza, e che le comunicazioni via WhatsApp avrebbero dovuto avere funzione meramente anticipatoria.

Lo stesso riferiva, altresì, di aver rappresentato le proprie difficoltà personali e familiari al Rappresentante del GAG Lazio, sig. Roberto Scali e di aver anche richiesto un periodo di sospensione (c.d. "congedo"), che non gli sarebbe stato concesso, pur essendo, a suo dire, prassi diffusa nell'ambito del settore arbitri.

Il Collegio, preso atto delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il reclamo non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Le censure articolate dalla Procura Federale, pur evidenziando correttamente la sussistenza dell'obbligo regolamentare gravante sugli Arbitri-Giudici ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 6, del relativo Regolamento, non risultano, nel caso concreto, idonee a giustificare un'affermazione di responsabilità disciplinare.

La questione oggetto del presente giudizio, infatti, non attiene all'esistenza dell'obbligo — che trova diretta fonte nella normativa federale — bensì alla verifica della sua concreta esigibilità e della imputabilità della condotta, alla luce del contesto organizzativo e comunicativo in cui la vicenda si è collocata. In tale prospettiva, le doglianze della Procura, pur meritevoli di attenta considerazione, non possono essere condivise.

Con il primo motivo, la Procura Federale deduce l'erronea applicazione dell'art. 11, commi 2 e 6, del Regolamento del Settore Arbitri-Giudici, nonché il travisamento del fatto e delle prove, sostenendo che il Tribunale Federale avrebbe indebitamente escluso la responsabilità disciplinare del deferito attribuendo rilievo decisivo alle modalità informali di convocazione.

In particolare, la Procura osserva che l'obbligo in capo all'Arbitro-Giudice di fornire la propria disponibilità ovvero di rappresentare un legittimo impedimento discende direttamente dalla norma regolamentare, a prescindere dalle modalità comunicative adottate, ritenute pertanto neutrali. Evidenzia, inoltre, come il sistema di convocazione tramite messaggistica istantanea — in particolare mediante l'applicazione WhatsApp — sia diffusamente utilizzato nella prassi organizzativa del settore e non possa ritenersi inidoneo a veicolare richieste di disponibilità né a fondare gli obblighi connessi alla designazione.

Il motivo non merita accoglimento.

È condivisibile, in linea generale, l'assunto della Procura circa la fonte regolamentare dell'obbligo. Tuttavia, tale premessa non esaurisce il tema devoluto al Collegio, che attiene alla verifica della concreta esigibilità dell'obbligo e della imputabilità della condotta nel contesto organizzativo e comunicativo accertato in atti.

In tale prospettiva, non può essere condivisa la tesi della neutralità delle modalità comunicative.

Deve, inoltre, osservarsi che il dato testuale dell'art. 11, commi 2 e 6, del Regolamento del Settore Arbitri-Giudici non consente di prescindere dalla verifica delle concrete modalità di perfezionamento della designazione; in particolare, il comma 2 dispone che: *"Ricevuto l'avviso di designazione, tanto l'accettazione quanto l'eventuale rinuncia devono essere tempestivamente comunicate all'Organo che ha disposto il servizio"*, mentre il comma 6 prevede che: *"Qualora, senza giustificato motivo, un Arbitro e/o Giudice rifiuti per tre volte, anche non consecutive, di assolvere l'incarico ricevuto, oppure avendolo accettato, non si presenti sul luogo della manifestazione all'ora stabilita, incorre nei provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 14"*.

Le disposizioni richiamate presuppongono, pertanto, l'avvenuta esistenza di una designazione in senso proprio, completa nei suoi elementi essenziali e idonea a far sorgere un obbligo giuridicamente esigibile, nonché, ai fini sanzionatori, un comportamento qualificabile come rifiuto dell'incarico o come mancata presentazione a seguito di accettazione.

Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Federale (Decisione n. 3 del 28 gennaio 2026), l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, quali WhatsApp, non è di per sé precluso nell'ambito delle

comunicazioni organizzative interne, specie in contesti caratterizzati da esigenze di rapidità, capillarità e coordinamento operativo. Tali strumenti assolvono, tuttavia, a una funzione prevalentemente interlocutoria e organizzativa. Ne consegue che, quando da essi si pretenda di far discendere obblighi suscettibili di rilievo disciplinare, è necessario che il relativo contenuto sia inserito in un contesto comunicativo idoneo ad assicurare adeguati livelli di certezza, chiarezza e riconoscibilità dell'obbligo. In difetto, l'utilizzo esclusivo di modalità informali non consente, di per sé, di fondare automaticamente una responsabilità disciplinare, dovendosi procedere a una valutazione concreta della condotta del tesserato.

Si concorda con la Procura nel ritenere che il richiamo operato dal Tribunale Federale alla Decisione n. 103/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport non appaia pienamente pertinente, attesa la diversità della fattispecie esaminata, relativa alle modalità di comunicazione degli atti di avvio del procedimento disciplinare.

Ciò nondimeno, sebbene la predetta pronuncia si riferisca a una diversa fattispecie, i principi ivi espressi — nella parte in cui valorizzano la necessità che le modalità di comunicazione assicurino la conoscenza dell'atto e l'effettivo esercizio del diritto di difesa — risultano suscettibili di applicazione, nei limiti della loro compatibilità, anche al caso di specie. In coerenza con essi, deve ulteriormente rilevarsi che, nella prassi organizzativa del settore, la messaggistica istantanea può essere utilizzata anche ai fini della convocazione degli Arbitri-Giudici, costituendo uno strumento astrattamente utilizzabile, specie in contesti caratterizzati da esigenze di rapidità ed efficienza.

Tuttavia, occorre distinguere la fase preliminare, nella quale, attraverso tali strumenti, viene verificata la disponibilità degli interessati, dalla successiva fase di conferimento dell'incarico, nella quale devono essere resi conoscibili gli elementi essenziali della designazione (quali data, luogo, orario ecc.), così da consentire al destinatario di percepire in modo chiaro e completo l'obbligo assunto.

Solo a fronte di tale compiuta esternazione può ritenersi perfezionata una convocazione in senso proprio, idonea a far sorgere un obbligo giuridicamente esigibile in capo al tesserato. In mancanza, non può ritenersi automaticamente configurabile una responsabilità disciplinare per la sola mancata adesione alla richiesta di disponibilità.

Le risultanze istruttorie e, in particolare, le audizioni dei sigg. Scali e Angileri, risultano coerenti con tale ricostruzione, evidenziando come le comunicazioni avvenissero, nella prassi, tramite messaggistica istantanea quale strumento di verifica preliminare della disponibilità, senza che da ciò discendesse automaticamente una designazione formalmente perfezionata ovvero ulteriori informazioni utili ai fini di una corretta e consapevole valutazione del destinatario (quali, ad esempio, eventuali situazioni di conflitto di interessi o altre cause di incompatibilità).

Nel caso di specie, le comunicazioni veicolate tramite messaggistica istantanea appaiono riconducibili, in prevalenza, ad una (sola) fase preliminare di raccolta delle disponibilità, senza che emerga con sufficiente chiarezza il perfezionamento di una designazione in senso proprio, completa degli elementi essenziali dell'incarico.

Né appare decisivo il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo, dovendosi comunque verificare se, nel caso concreto, l'obbligo fosse chiaramente percepibile ed esigibile.

Deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale Federale, pur con motivazione non integralmente condivisibile nella parte in cui ha escluso in radice l'esistenza di un obbligo giuridicamente esigibile, abbia correttamente escluso la responsabilità disciplinare nel caso concreto.

Il motivo deve, conseguentemente, essere rigettato.

Con il secondo motivo, la Procura Federale deduce il travisamento della prova e l'erronea valutazione del profilo soggettivo della condotta del deferito, sostenendo che il Tribunale Federale avrebbe indebitamente valorizzato un comportamento ritenuto collaborativo, a fronte di giustificazioni asseritamente generiche, intempestive e reiterate.

In particolare, la Procura evidenzia come il sig. Angileri non avrebbe fornito spiegazioni puntuali in sede di convocazione, limitandosi a risposte sintetiche, e come le ragioni di natura personale o familiare emerse in sede di audizione non siano state tempestivamente rappresentate, con conseguente insussistenza di un legittimo impedimento.

Il motivo non merita accoglimento.

Dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, delle conversazioni intercorse tramite messaggistica istantanea tra il deferito ed il responsabile GAG Lazio, emerge che il sig. Angileri non è rimasto inerte rispetto alle richieste ricevute, ma ha fornito riscontro alle medesime, manifestando la propria indisponibilità con modalità coerenti rispetto al canale comunicativo utilizzato.

Le risposte, pur sintetiche, si collocano in un contesto comunicativo caratterizzato da informalità e immediatezza, nel quale non risulta previsto (né imposto) un particolare grado di dettaglio nella rappresentazione dell'impedimento, dal momento che nella prassi organizzativa del settore, la messaggistica istantanea è utilizzata in via preliminare per la richiesta di una generale disponibilità degli Arbitri-Giudici, costituendo, ad avviso di questa Corte di merito, una fase antecedente rispetto alla successiva eventuale convocazione in senso proprio, che interviene solo a seguito del riscontro positivo dell'interessato mediante l'assegnazione dell'incarico.

Ne deriva che la mancata adesione alla richiesta di disponibilità non equivale, di per sé, a un rifiuto di una convocazione già perfezionata e che le risposte rese dal deferito devono essere qualificate come manifestazioni di indisponibilità nella fase preliminare del procedimento organizzativo, e non come violazioni di un obbligo derivante da una designazione formalmente conferita.

In tale contesto, la dedotta genericità delle giustificazioni non è, di per sé, sufficiente a fondare una responsabilità disciplinare, in assenza di un obbligo chiaramente definito quanto alle modalità e al contenuto della comunicazione dell'impedimento.

Parimenti, il riferimento, in sede di audizione, a difficoltà di natura personale o familiare non previamente esplicitate non assume rilievo decisivo, non essendo configurabile, nel sistema concretamente adottato, un obbligo di preventiva e dettagliata esternazione delle stesse.

Né può attribuirsi valore dirimente alla dedotta reiterazione delle indisponibilità, atteso che, anche sotto tale profilo, dalle conversazioni emerge un comportamento costantemente interlocutorio e non già omissivo o elusivo, ma coerente con le modalità organizzative adottate.

La condotta del deferito non risulta connotata da inerzia o disinteresse, né indicativa di una volontà di sottrarsi agli obblighi federali, risultando pertanto incompatibile con l'affermazione di una responsabilità disciplinare fondata sulla mancata comunicazione dell'impedimento o su una sua rappresentazione ritenuta non sufficientemente articolata.

Deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale Federale abbia correttamente escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare.

Il motivo deve, conseguentemente, essere rigettato.

Con il terzo motivo, la Procura Federale censura la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente l'illecito disciplinare anche alla luce del principio di prevedibilità dell'illecito, sostenendo che tale principio sarebbe stato erroneamente applicato, atteso che gli obblighi gravanti sul tesserato deriverebbero direttamente dal Regolamento del Settore Arbitri-Giudici, il quale non può essere ignorato.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

Deve osservarsi che il principio di prevedibilità dell'illecito disciplinare – pacificamente riconosciuto nell'ordinamento sportivo – non si esaurisce nella mera conoscibilità astratta delle disposizioni regolamentari, ma richiede che il destinatario sia posto in condizione di percepire in concreto, in modo chiaro e non equivoco, l'esistenza, il contenuto e le conseguenze dell'obbligo la cui violazione è suscettibile di sanzione.

In altri termini, la previsione regolamentare dell'obbligo non è, di per sé, sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare, ove le modalità organizzative e comunicative adottate non rendano tale obbligo concretamente esigibile e chiaramente percepibile nel caso specifico.

Non può, pertanto, condividersi l'assunto della Procura secondo cui la prevedibilità dell'illecito discenderebbe automaticamente dalla mera esistenza della norma, indipendentemente dal contesto in cui essa è destinata a operare.

Come già evidenziato, nel caso di specie la richiesta di disponibilità agli Arbitri-Giudici avveniva mediante messaggistica istantanea, quale fase preliminare del procedimento organizzativo, cui faceva seguito l'eventuale designazione solo in presenza di riscontro positivo.

In tale contesto, non emerge con sufficiente chiarezza che la mancata manifestazione di disponibilità, ovvero la comunicazione sintetica dell'impedimento, potessero integrare, in via automatica, una violazione disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di settore.

Deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale Federale abbia fatto corretta applicazione del principio di prevedibilità dell'illecito, valorizzando non già un'asserita ignoranza della norma, bensì l'assenza, nel caso concreto, di condizioni tali da rendere l'obbligo chiaramente esigibile e la sua violazione univocamente percepibile come fonte di responsabilità disciplinare.

Il motivo deve, conseguentemente, essere rigettato.

In conclusione, la Decisione gravata deve essere confermata con conseguente integrale rigetto del reclamo.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 2/2026, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione impugnata.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, in data 23.3.2026

Avv. Paola Potenza – Presidente, Estensore

Avv. Guido Lombardo

Avv. Massimiliano Baldesi Riberto